



TRIBUNALE DI NAPOLI
PROPOSTA DI
PIANO DEL CONSUMATORE

Ex art. 12 bis e 7 e ss Legge 3/2012

La sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] e ivi residente alla via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge n.3 del 27 gennaio 2012 così come modificata dal D.L. n.179 del 18 gennaio 2012 e dal nuovo Codice della crisi di impresa e di insolvenza, alla luce delle opportunità da esse concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento. All'uopo ha conferito incarico ed è assistito e coadiuvato dagli avvocati [REDACTED] iscritti all'Albo degli Avvocati del di [REDACTED], entrambi con studio in Salerno alla via [REDACTED], tel [REDACTED] – cell [REDACTED], pec [REDACTED] presso il quale eleggono domicilio, come da procura in calce al presente atto.

Premesso che:

- La sig.ra [REDACTED] in data 30 marzo 2022 presentava all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la richiesta di nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 c.9 L.3/2012;
- Con provvedimento del 31 marzo 2022 n.14, venivano nominati n.q. di gestori della crisi l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED], i quali accettavano l'incarico ricevuto;
- Nei mesi successivi all'accettazione dell'incarico, vi sono stati vari incontri nonché contatti telefonici con gli scriventi procuratori della sig.ra [REDACTED], al fine di coadiuvare e agevolare i gestori della crisi nominati nel lavoro di ricostruzione storico-contabile della ricorrente e di valutare e proporre la miglior soluzione possibile;
- La sig.ra [REDACTED] riveste la qualità di consumatore e, pertanto, non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al RD n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;

- La ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento, né al piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 e ss. mm.ii. e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 7 della suddetta legge, così come evidenziato nella relazione particolareggiata redatta dai gestori della crisi;
- Da quanto si è evinto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettive di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

1. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt.6 e 7 Legge 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, L.3/2012 testualmente recita *“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art.7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art.8”*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- Per sovraindebitamento *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovver la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”;*
- Per consumatore *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, L.3/2012.

La proponente:

- Non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;

- Non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla L.3/2012;
- Non ha subito, per cause a lui imputabile, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore, di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

- La proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (la proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura;
- La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "*in bonis*", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

2. SITUAZIONE FAMILIARE

Il nucleo familiare della ricorrente è composto da 3 figli minorenni: 1) [REDACTED] 2007; 2) [REDACTED] 2008; 3) [REDACTED] 2013.

3. SITUAZIONE LAVORATIVA E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Attualmente la ricorrente risulta casalinga in cerca di occupazione e percepisce il reddito di cittadinanza per un importo mensile di 650,00 euro.

La sig.ra [REDACTED] si è sempre impegnata affinché trovasse un impiego stabile.

Ed invero, avviò una attività di commercio al dettaglio di macchine e attrezzature d'ufficio, poi cessata, successivamente, riuscì a trovare un impiego nell'anno 2006 presso la società [REDACTED] tanto che, l'anno seguente all'assunzione, certa della propria posizione lavorativa stabile, stipulò un atto di compravendita di immobile e in pari data stipulava con Banca [REDACTED], un mutuo di 180.000,00 da estinguersi in 360 mesi ove la stessa si costituiva anche come parte datrice di ipoteca.

L'immobile su cui ricade l'ipoteca è sito nel Comune di [REDACTED], piano 1, [REDACTED], subalterno 9 e rappresenta l'unico immobile di proprietà della ricorrente ove la stessa risiede con i tre figli minorenni.

Nel 2009, contro ogni previsione, la sig.ra [REDACTED] perdeva il lavoro, trovandosi impossibilitata nell'adempiere gli obblighi contrattuali assunti.

La situazione si è lentamente aggravata, tanto che la ricorrente, attualmente percepisce il reddito di cittadinanza e sopravvive attraverso aiuti di amici e familiari.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE DELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – MERITEVOLEZZA

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n.3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della cd. "meritevolezza". Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (cd. Valutazione del merito creditizio).

Ed invero, l'art. 12 bis, co.3 della L.3/2012 stabilisce che *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità"*. L'espressione "determinato" si riferisce ad una relazione giuridica tra la condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Si ritiene che tale disposizione debba essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. TUB. Il predetto articolo prevede che *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito*

creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente.

Difatti, nel caso *de quo*, la sig.ra [REDACTED], aveva la piena consapevolezza di poter adempiere agli obblighi assunti, proprio in virtù della propria stabilità economica derivante dal proprio lavoro.

Nella fattispecie in esame, infatti, si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

D'altro canto, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come tra l'altro è il caso di specie, ossia la perdita del posto di lavoro. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore, sig.ra [REDACTED], di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza, anche e soprattutto in virtù della minore età dei figli conviventi della ricorrente.

5. ESPOSIZIONE DEBITORIA

Di seguito un prospetto riepilogativo della situazione debitoria della ricorrente:

CREDITORI PRIVILEGIATI	IMPORTO	TIPOLOGIA DI CREDITO
[REDACTED] (cessione di Banca [REDACTED])	178.657,43 €	mutuo ipotecario/pign.
Agenzia Entrate Riscossione	5.817,66 €	cartelle esattoriali
TOTALE		184.475,09 €

In ragione di tale schema, si sottolinea che il credito della Banca [REDACTED], oggi è stato ceduto alla [REDACTED], e che in ragione di tale pretese, pende innanzi a Codesto Tribunale, Giudice dell'Esecuzione, [REDACTED], una procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 338/2017.

L'immobile sopra descritto è stato periziato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, arch. [REDACTED] il cui valore risulta essere di gran lunga inferiore rispetto all'importo del debito, ossia pari a euro 55.350.

Ma vi è di più! In data 26 maggio c.a., veniva fissata la vendita competitiva relativa al suddetto cespite immobiliare, ed in virtù di vari ribassi il prezzo base fissato era pari a 31.500,00 euro mentre l'offerta minima era pari a 23.625,00 euro.

La procedura di esecuzione immobiliare è stata successivamente sospesa in quanto la sig.ra [REDACTED], in data 30 marzo 2022, ha proposto al creditore procedente istanza di rinegoziazione del mutuo, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art.41 bis D.L. 22.03.2022 (convertito in L.21.05.2021 n. 69). Ed invero, il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa [REDACTED] accettava la richiesta dell'istante e sospendeva la procedura per un periodo di 6 mesi fissando il termine della scadenza al giorno 19 novembre 2022.

6. INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E BENI MOBILI

La ricorrente è proprietaria del cespite immobiliare sopradescritto sottoposta a procedura esecutiva immobiliare.

Infine, la stessa non possiede alcun bene mobile di particolare valore economico.

7. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Attraverso l'accesso alle varie banche dati e casseti fiscali, non risultano atti di disposizione relativi al quinquennio antecedente alla proposta de quo.

8. L'INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Appare evidente che la ricorrente sia allo stato incapace di attendere alle obbligazioni assunte e che, in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti, debba far ricorso alla procedura ex L.3/2012 e successive modifiche.

Per quanto attiene l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria, appare chiaro che il valore del cespite immobiliare, così come periziato dal Consulente tecnico d'ufficio nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente, è di gran lunga inferiore rispetto al credito vantato dal creditore ipotecario. Ed invero il valore di stima è pari a euro 55.350,00 mentre il credito vantato dalla [REDACTED] spv è pari a euro 178.657,43.

Inoltre, si evince che il predetto immobile risulta non essere di facile e pronta liquidazione anche in virtù del poco interesse che vi è stato nelle precedenti aste, tanto che il valore del cespite immobiliare si è ulteriormente deprezzato, a seguito delle aste andate deserte, fino a giungere ad oggi il cui prezzo base d'asta è pari a 31.500 euro e l'offerta minima è di euro 23.625,00.

9. SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare della ricorrente, composto da 4 persone, come indicato al paragrafo n.2 della presente proposta, impegna per il proprio sostentamento circa 700 euro al mese.

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

ex art. 12 bis e 7 e ss Legge 3/2012

(ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 Codice della crisi di insolvenza e di impresa)

Appare evidente che vi sia una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte e che la ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento tale da richiedere aiuto economico a familiari e amici.

Attraverso l'ausilio del gestori della crisi e gli scriventi procuratori della ricorrente, si è addivenuta ad una proposta la cui fattibilità è stata accertata dai professionisti nominati i quali, attraverso un approfondito studio e un'attenta analisi della documentazione versata agli atti e quella successivamente integrata, hanno valutato la sussistenza di tutti i requisiti in capo alla sig.ra [REDACTED] tanto che al termine della relazione particolareggiata si è ritenuto che la stessa sia meritevole e che la proposta di piano prospettata sia fattibile.

Ed invero, la proposta di piano del consumatore consiste nel proporre ai creditori della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] euro 31.500,00, somma che sarà messa a disposizione dei familiare della stessa.

Tale importo verrà distribuito come segue:

- 30.506,61 al creditore [REDACTED] [REDACTED] pari all'83% di falcidia;
- 993,39 all'Agenzia delle Entrate Riscossione pari all'83% di falcidia.

Inoltre, bisognerà tenere conto dei compensi dovuti all'O.c.c. per il lavoro professionale svolto il cui importo verrà soddisfatto in prededuzione per un totale di euro 2.973,65.

Tutto ciò premesso, la sig.ra [REDACTED], *ut supra rappresentata e difesa*

CHIEDE

Che l'On. Tribunale adito:

- Fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis ai fini dell'omologa del piano del consumatore, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta del decreto ai creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;
- Disponga, altresì, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- Voglia inoltre disporre che all'apertura del piano del consumatore non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 12 ter L.3/2012).

Napoli, 6 ottobre 2022

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Sig.ra [REDACTED]

*Uz di autografo la full
Napoli 19/1/2023*

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo